



CIRCOLO  
FILATELICO  
NUMISMATICO  
FORLIVESE aps

# Statuto Sociale e Regolamenti

**SEDE SOCIALE**

c/o CIRCOLO CARL MARX via Giacomo Matteotti 23

**INDIRIZZO POSTALE:** via Giacomo Matteotti n.23 - 47122 Forlì

**Email:** [info@cfnf.it](mailto:info@cfnf.it) - **Sito:** [www.cfnforli.it](http://www.cfnforli.it)

# STATUTO SOCIALE

## COSTITUZIONE E SCOPI

### Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituito in Forlì dall'anno 1956 il Circolo Filatelico Numismatico Forlivese, con durata illimitata.

L'associazione è ancorata al principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione Italiana. Ispirandosi ai principi di libertà, gratuità e democraticità, è costituita e organizzata ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "aps" e diventerà "**Circolo Filatelico Numismatico Forlivese aps**".

### Art. 2 FINALITA' e ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale. Prosegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale legate esclusivamente alla cultura, e si propone di promuovere e favorire tutte le iniziative che tendono a dare un sempre maggiore impulso e sviluppo alla Filatelia, alla Numismatica ed al collezionismo in genere.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. i) del D.Lgs n.117/2017 avente ad oggetto l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di organizzare mostre, convegni, fare pubblicazioni e promozione.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

### Art. 3 SOCI - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente statuto.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e devono partecipare, ciascuno a seconda della propria attitudine e competenza alle attività programmate dall'Associazione.

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di uguaglianza di tutti i soci.

Chiunque intenda essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta di ammissione, sulla quale si pronuncia il Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare i motivi che l'hanno determinato all'interessato.

Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre appello al Collegio dei Probiviri soci che dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La presentazione della domanda implica la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti in vigore.

## **Art. 4 SOCI - DIRITTI E DOVERI**

L'atteggiamento degli Associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità, coerenza e fedeltà, senza arrecare danno all'Associazione, alla sua immagine di onorabilità, nei rapporti interni tra gli Associati valgono i principi di correttezza e buona fede.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale mentre acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

I soci hanno il diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta al Presidente o inviata a mezzo raccomandata A/R. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

I soci sono tenuti:

- alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fattività esercitati e/o documenti appresi durante l'esercizio di controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali o al di fuori dell'Associazione.
- a non intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome dell'Associazione nè utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti.
- a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Gli associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto, è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria esercitata.

## **Art. 4bis ORGANIGRAMMA**

I soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) *Onorari* soci dell'Associazione distintisi per particolari benemerenzze. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
- b) *Ordinari* collezionisti o persone residenti nella Regione Emilia-Romagna.

- c) *Corrispondenti* collezionisti o persone residenti fuori dalla Regione Emilia-Romagna.  
d) *Giovani* appartengono a tale categoria coloro che non abbiano superato il 18° anno di età. Gli stessi possono costituire un apposito gruppo denominato “Gruppo Giovanile”.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa, salvo quanto previsto dall'articolo 5.

## **Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La decadenza del socio avviene:

- a) Per recesso o decesso
- b) Per esclusione da parte del Consiglio Direttivo
- c) Per morosità o mancato versamento della quota associativa annuale
  - a) Il **recesso** da parte dell'Associato va da questi comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo della propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  - b) L'**esclusione** può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei confronti dell'Associato:
    - Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
    - Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
    - Che, in qualche modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione il socio ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri.

- c) Il mancato pagamento della quota associativa o della morosità accumulata è condizione sufficiente per la decadenza dell'Associato, senza necessità di ulteriore formalità, se non ottempera al pagamento entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio o entro 30 giorni del ricevimento della sollecitazione scritta.

In attesa della decisione del Consiglio Direttivo, il Presidente può rivolgere al socio interessato l'invito scritto ad astenersi dal frequentare il Circolo.

Il socio decaduto perde ogni e qualsiasi diritto nei confronti dell'Associazione.

## **Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Le funzioni sociali sono esercitate da:

- a) Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) Collegio dei Probiviri
- d) Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci Revisori hanno durata triennale e possono essere rielette.

Le cariche associative ed elettive sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 7 ORDINARIA**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

La stessa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per approvare il bilancio d'esercizio dell'anno precedente ed il documento di previsione per l'anno in corso e per trattare altri argomenti dell'ordine del giorno.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Spetta, inoltre, all'Assemblea dei soci:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori,
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annuali dovute dai soci ordinari, corrispondenti e del gruppo giovanile;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

## **Art. 8 STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) Per decisione o dimissione del Consiglio Direttivo
- b) Su richiesta scritta di almeno 10% dei soci con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- c) Su richiesta dei Probiviri ai sensi dell'art. 23.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) Deliberare sulle modifiche dello statuto.
- b) Decidere sulla fusione, la scissione o trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione
- c) Deliberare sulla devoluzione del patrimonio.

## **Art. 9 REGOLE**

Le Assemblee sono indette dal Presidente mediante avviso scritto da esporre all'Albo sociale e da spedire ad ogni socio almeno 20 giorni prima della data fissata anche con modalità informatiche.

L'avviso dovrà contenere la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai presenti.

## **Art. 10**

Alle Assemblee possono intervenire soltanto i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Il voto nelle Assemblee, di regola, è personale.

Ogni socio può votare, con regolare delega autografa, solo per un altro socio.

I soli Consiglieri non possono essere delegati, quando l'Assemblea è chiamata ad eleggere le cariche sociali.

## **Art. 11**

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei soci Ordinari e in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

## **Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, possono proporsi per l'elezione a Consigliere, presentando domanda scritta entro e non oltre una settimana prima dell'Assemblea. Gli eletti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

## **Art. 13 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La riunione è indetta dal Presidente uscente, entro il 15° giorno dalla data dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio, distribuire le schede registrare le deleghe e procedere a scrutinare i voti espressi.

In caso di rinuncia di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali in ordine di graduatoria. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano per iscrizione.

In assenza di non eletti che accettino di subentrare, il Consiglio Direttivo continua il suo incarico fino alla prossima scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci perchè provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo

## **Art. 14 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando egli lo giudica necessario (non meno comunque di 8 volte all'anno) e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente, le votazioni sono con voto palese.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo, senza diritto al voto.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da allegare sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito presso la sede dell'Associazione, ed esposto nella bacheca dei soci.

## **Art. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) Nominare il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Ad uno dei Vice-Presidenti viene attribuita la funzione di vicario, per sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- b) Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea
- c) Redigere e sottoporre all'Assemblea il bilancio d'esercizio annuale (inizio 1° gennaio termine 31 dicembre)
- d) Proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali
- e) Verificare l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'Associazione
- f) Formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione
- g) Curare i rapporti con le altre Associazioni similari
- h) Vigilare sul buon funzionamento e determinare ciò che può essere oggetto di collezionismo nel Circolo.
- i) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- j) Deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci.
- k) Deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio.
- l) Individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione.
- m) Stabilire i criteri per i rimborsi ai soci e ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

## **Art.16 PRESIDENTE**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni, ha i seguenti compiti e poteri:

- a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- b) Convocare l'Assemblea dei soci;
- c) Sottoscrivere gli atti amministrativi dell'Associazione
- d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente, in caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 17 VICE – PRESIDENTI**

I due Vice-Presidenti cooperano con il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti

## **Art. 18 SEGRETARIO**

Il Segretario viene eletto fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo e si occupa di tutte le questioni di tipo amministrativo, al Segretario spetta il compito di:

- a) Provvedere alla tenuta ad aggiornamento del libro soci.
- b) Provvedere al disbrigo della corrispondenza.
- c) Sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, e alla redazione dei verbali, e all'invio degli stessi agli associati.
- d) Provvedere alla convocazione delle assemblee secondo le direttive del Presidente.
- e) Controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- f) Provvedere al funzionamento del sistema informatico dell'Associazione e alla sua manutenzione.

Collabora con il Tesoriere secondo quanto disposto dall'Art. 19.

### **Art. 19 TESORIERE**

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per approvazione – in Assemblea dei Soci .

In collaborazione con il Segretario, redige un registro di inventario dei beni del Circolo e ne cura la tenuta.

### **ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Spetta al Collegio stesso attribuire ad uno dei membri la carica di Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:

- a) Esprime parere consultivo su questioni sottopostegli dal Consiglio Direttivo
- b) Sovrintende alle votazioni di competenza dell'Assemblea
- c) Può chiedere chiarimenti relativi agli atti del Consiglio Direttivo al fine di verificarne la rispondenza con le norme statutarie e regolamentari
- d) Esprime il proprio parere sulla decadenza dei soci, nel caso previsto dall'art.5
- e) Richiede la convocazione dell'Assemblea in caso di inosservanza da parte del Consiglio Direttivo delle norme statutarie in materia.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di un membro del Collegio subentra nell'incarico il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il Collegio continua nel suo incarico fino alla scadenza.

### **ART. 21 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Spetta al Collegio stesso attribuire ad uno dei membri la carica di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti - o il Revisore Unico – ha le seguenti funzioni:

- a) Controlla la gestione finanziaria del Circolo con ispezioni da effettuarsi al bisogno;
- b) Verifica preventivamente i bilanci annuali e riferisce per iscritto su di essi.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di un membro del Collegio, subentra il primo dei non eletti. In assenza di non eletti il Collegio continua ad operare nel suo incarico fino alla scadenza.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del Revisore Unico, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Revisore.

## **Art. 22 PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art.22 e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale e per divulgazione del collezionismo previste dal presente statuto.

## **Art. 23 RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse:

- a) Quote associative
- b) Contributi pubblici e privati
- c) Donazioni e lasciti testamentari
- d) Rendite patrimoniali
- e) Entrate provenienti dalle attività di interesse generale svolte (convegni, manifestazioni, fiere ecc.)
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) attività di raccolta fondi
- i) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art. 24 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 8. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci e il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs.117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 25 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'**

L'appartenenza agli Organi dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato, e ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica e alla relativa sostituzione.

### **Art. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea dei soci.

### **Art. 27 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, Legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria il 13/07/2025

Il Presidente

Il Segretario